

UFFICIO AFFARI GENERALI E DI VIGILANZA

Comune di Anela



Comune di Anela

Provincia di Sassari

Via Pascoli n°5 07010 Anela

Tel. 079/799046 fax 079/799288

P.I.00237220900

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG. E VIGILANZA **LORENZA BULLA**

Determ. N° 10 Del 12/08/2015	OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DR. LUIGI PIRISI. PERIODO LUGLIO 2015.
REP.Gen. N° del __/__/2015	

L'anno **duemilaquindici**, addì **dodici** del mese di **agosto**, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE

- **Richiamato** il decreto del commissario straordinario n. 1/2015 ai sensi dell'art. 50 com. 10 del TUEL;
- **Premesso** che i Comuni di S.M.Coghinas, Martis ed Anela per l'anno 2015, hanno costituito un ufficio unico di Segreteria Comunale;
- **Vista** la deliberazione consiliare n. 27 del 28.11.2014 con la quale veniva approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti del servizio in forma associata;
- **Visto** il Decreto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari, con il quale il Dr. Luigi Pirisi è stato individuato quale segretario titolare della convenzione di segreteria tra i suddetti Comuni;
- **Visto** l'art. 45 del vigente CCNL di categoria sottoscritto in data 16.5.2001 che al comma 2 prevede: "al segretario titolare di segreterie convenzionate, per l'accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili";
- **Visti:**
 - l'art. 6 comma 12 del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 che recita: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi".
 - la pronuncia della Corte dei Conti – Sezioni Riunite che, con deliberazione n. 9/Contr/11, ha sancito: "l'art. 45 comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001 per i Segretari Comunali e Provinciali non sia stato reso inefficace dall'entrata in vigore dell'art. 6, comma 12 della legge n. 122 del 2010 stante la diversità della fattispecie. L'art. 6 della legge 122 del 2010 ha limitato le spese connesse al trattamento di missione, ossia ai trasferimenti effettuati per conto dell'amministrazione di appartenenza per l'espletamento di funzioni ed attività da compiere fuori dalla sede. Il rimborso previsto dall'art. 45 comma 2 del CCNL intende sollevare il segretario comunale o provinciale dalle spese sostenute per gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali ove il medesimo è chiamato ad espletare le funzioni. L'art. 45 comma 3 ripartendo la spesa per suddetti trasferimenti tra "i diversi enti interessati secondo le modalità stabilite nella convenzione" dimostra come tale onere assuma carattere negoziale e non possa ricondursi all'interno del trattamento di missione tout court. Deve pertanto ritenersi che le limitazioni al trattamento di missione introdotte dall'art. 6 della legge 122 del 2010 non comportino l'inefficacia dell'art. 45 comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001 per i Segretari Comunali e Provinciali inerente il rimborso delle spese sostenute dal segretario titolare di segreteria convenzionata";
 - il parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 54055 del 21.4.2011 che ha stabilito l'attribuzione al Segretario comunale Titolare di Segreteria Convenzionata, di una indennità nella misura di un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro (parere fatto proprio dal Presidente dell'Unità di missione che con apposito decreto n. 25402 del 17.5.2011 ha revocato le deliberazioni del Consiglio Nazionale di Amministrazione che nel tempo hanno disciplinato il rimborso delle spese di viaggio ai segretari in convenzione secondo le tariffe ACI, con la conseguenza che a partire dal 18.5.2011 al posto delle tariffe ACI deve utilizzarsi il costo della benzina verde rapportato ad un quinto.
- **Viste** le allegate note di missione presentate dal Sig. Pirisi Luigi (Segretario), inerenti al mese di luglio 2015;

UFFICIO AFFARI GENERALI E DI VIGILANZA

- **Che** ai sensi dell'art. 23 della convenzione il rimborso delle spese di viaggio farà carico sul percorso dal Comune Capofila "S.M. Coghinas – Anela", e che il Comune di Anela provvederà direttamente al pagamento secondo le previsioni di legge;
- **Visto** il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000;
- **Visto** lo Statuto Comunale;
- **Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione delle indennità e rimborso spese dovute;
- **Acquisito** il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art.49 del T.U. 267/2000;
- **Visto** il bilancio 2015;

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Di liquidare al Sig. Pirisi Luigi (Segretario) l'importo dovuto per rimborso spese viaggio, sostenute nel mese di luglio 2015 per compiti istituzionali come di seguito specificato :

N. Missioni	COGNOME E NOME	IMPORTO	IMPUT. CAP.
8	PIRISI LUIGI	616,00	1024

Di trasmettere la presente al servizio Finanziario per i successivi adempimenti.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' DEL PRESENTE ATTO E LA CORRETTEZZA DEI DATI IN ESSO CONTENUTI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Servizio

F.to Lorenza Bulla

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE ATTO E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dr. Sebastiano Soro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

S i attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi

Data __/__/2015

Il responsabile del Servizio